

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TEOLO
ANNI 2019 – 2020 -2021 – 2022 - 2023**

1) OGGETTO

Oggetto della presente concessione è la gestione degli impianti sportivi comunali siti a Bresseo di Teolo costituita da:

- **CAMPO DA CALCIO DENOMINATO “G.E. LUGLI”.**
Il Concessionario si obbliga a gestire il campo di Calcio denominato “G. E. Lugli” di Bresseo con l’impianto di illuminazione, tribuna e annessi uffici, bagni, punto ristoro e sala riunioni di Via XXV Aprile 11. La gestione dell’uso dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato.
- **CAMPO DA CALCIO DENOMINATO “0”.**
Il Concessionario si obbliga a gestire il campo da Calcio denominato “0” posto all’interno del Centro Sportivo Euganeo di Bresseo con l’impianto di illuminazione e le relative aree competenti tecniche. La gestione dell’uso dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato.
- **CAMPO DA CALCIO DI TEOLO CAPOLUOGO DENOMINATO “L. Buratti”.**
Il Concessionario si obbliga a gestire il campo di Calcio denominato “L. Buratti” di Teolo con l’impianto di illuminazione, bagni, spogliatoi ed area circostante. La gestione dell’uso dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato.
Nel corso della gestione dovrà essere data la precedenza nell’utilizzo dell’impianto, compatibilmente con le attività del Concessionario, alle squadre promosse da Società o Associazioni che hanno sede e Dirigenza in Teolo capoluogo.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di destinare l’area ad altro utilizzo per ragioni di interesse pubblico e pertanto di sottrarla in qualsiasi momento dall’ambito oggettivo di applicazione del presente Capitolato.
L’Amministrazione Comunale si obbliga a darne comunicazione al Concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni.
- **PALAZZETTO DELLO SPORT**
Il Concessionario si obbliga a gestire il Palazzetto dello Sport comprensivo degli annessi locali adibiti a bagni, spogliatoi e locali di servizio con assunzione di tutti i costi di esercizio secondo quanto di seguito specificato. La gestione comprende l’utilizzo, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria, la gestione della sicurezza, il pagamento delle utenze e consumi in genere, le assicurazioni, il personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione, i rimborsi spese per l’eventuale attività di volontariato, la gestione dell’uso dell’impianto secondo quanto disciplinato nel presente Capitolato.
- **STRUTTURA GEODETICA**
La struttura geodetica verrà messa a disposizione del concessionario solo a seguito dell’acquisizione dei necessari certificati che ne consentiranno l’utilizzo.
Il concessionario si obbliga a gestire la struttura geodetica nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato. Nel caso questa Amministrazione non intendesse affidare in concessione la struttura, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalle parti.
- **PALESTRA SCUOLE MEDIE**
L’utilizzo della Palestra delle scuole secondarie di 1[^] grado sarà limitato all’orario extra-scolastico. Il concessionario dovrà provvedere alle spese per le pulizie e dovrà provvedere alle operazioni di apertura e chiusura secondo il piano di utilizzo.
Il concessionario si impegna ad indire riunioni periodiche con l’istituto comprensivo, secondo le necessità e comunque almeno tre nell’arco dell’anno solare, al fine di coordinare proficuamente l’utilizzo della palestra e per valutare tutte le possibili interferenze per garantire la sicurezza degli utenti.
- **SALETTA POLIVALENTE e BAR ANNESSO BAR**
Il concessionario si obbliga a gestire la saletta polivalente. Anch’essa dovrà essere messa a disposizione delle società sportive nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato. Dovrà essere inderogabilmente garantita l’apertura del bar a fianco in occasione di tornei e manifestazioni sportive che prevedono l’affluenza del pubblico.
- **CAMPI 1-2-3-4 CON RELATIVA TRIBUNA DEL CAMPO 1**
Il concessionario si obbliga a gestire i campi nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato. La palestra attrezzata sita a fianco del campo 1 verrà messa a disposizione del concessionario solo a seguito

- della acquisizione dei necessari certificati che ne consentiranno l'uso.
- **AREE A PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO EUGANEO**
Il Concessionario si impegna a garantire l'apertura e la chiusura in funzione dell'utilizzo del Centro Euganeo. Il Parcheggio dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale nel caso di manifestazioni organizzate dalla stessa. Si chiede l'utilizzo del parcheggio per n. 4 manifestazioni annue.

Il gestore si impegna altresì a realizzare presso gli impianti i Centri Ricreativi estivi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Periodo: Indicativamente tra Giugno ed Agosto di ogni anno;

Utenza: indicativamente n. 150 minori tra i 3 e i 14 anni;

Rapporto educatori/minori: 1/12 o 1/15 in relazione alle diverse fasce di età;

Tariffe: introito delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale (**Allegato D**);

Realizzazione del servizio mensa a favore dei partecipanti;

Predisposizione e diffusione del materiale pubblicitario;

Logistica da concordare con l'Amministrazione Comunale.

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Architetto Domenico Grassetto. Il Direttore dell'Esecuzione verrà nominato prima della consegna del servizio.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

L'esecuzione anticipata della prestazione è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art 32 del D.lvo 50/2016.

4) VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 167 del Decreto Legislativo n.50/2016, il valore complessivo presunto della concessione è ipotizzabile in euro 122.950,00 (I.V.A. esclusa) annui, ed euro 614.750,00 (I.V.A. esclusa) per il quinquennio.

Tale valore è puramente indicativo in quanto l'ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal concessionario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 16 del D.lvo 50/2016 il costo della manodopera ammonta presumibilmente, sulla base dei bilanci di gestione degli anni precedenti, per il quinquennio, a complessivi euro 225.000,00.

Il costo della sicurezza per rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, per il quinquennio è pari ad euro 11.055,75.

Riepilogo dei valori di concessione:

	Valore annuo – (I.V.A. esclusa)	Valore quinquennio – (I.V.A. esclusa)
VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE	122.950,00	614.750,00
DI CUI: COSTO SICUREZZA RISCHI DA INTERFERENZE (NON SOGGETTE A RIBASSO)	2.211,15	11.055,75
DI CUI: COSTO DELLA MANODOPERA	45.000,00	225.000,00

Il valore complessivo presunto della concessione è esplicitato nei quadri economici dell'**Allegato C**.

5) CONTRIBUTO COMUNALE

Allo scopo di mantenere contenute le tariffe (attuali tariffe, delibera di Giunta Comunale n. 17 del 24/02/2012: si veda **Allegato E**) e consentire, in tal modo, la fruizione più ampia possibile degli impianti, il Comune di Teolo si impegna a corrispondere al concessionario un corrispettivo fisso di euro 65.000,00 annui di cui euro 60.000,00 per la gestione degli impianti sportivi ed euro 5.000,00 per la realizzazione e gestione dei Centri Ricreativi Estivi da attuarsi all'interno degli impianti stessi.

Il contributo sarà erogato in 12 rate da corrispondere entro il 5 di ogni mese previa emissione di fattura in formato elettronico e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Da ogni fattura verrà decurtato l'importo di euro 0,50 per cento ai sensi di quanto disposto dall'art 30 comma 5 bis del D.lvo 50/2016.

Il contributo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento, non è previsto l'adeguamento ISTAT dei prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 511, della legge 28 Dicembre 2015 n. 208, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Il Contributo verrà diminuito di euro 9.000,00, nel caso in cui l'Amministrazione destini ad altro utilizzo il Campo Buratti (Teolo Capoluogo).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione.

6) REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 165 del D.lvo 50/2016 la controprestazione a favore del concessionario, oltre al predetto contributo, consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i servizi resi al mercato in conseguenza dell'affidamento della concessione così come descritto negli articoli successivi del presente documento.

7) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici così come definiti dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Insussistenza delle cause di esclusione sancite all'art. 80 del D.lvo 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti albi od ordini professionali.

Requisiti di capacità tecnica

Aver eseguito nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando, un servizio di gestione di impianti sportivi per un importo minimo annuo pari almeno al valore complessivo presunto della concessione di euro 122.950,00 (I.V.A. esclusa) annui.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di un originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente privato o pubblico di corretta esecuzione del contratto, o verifica di conformità.

Requisiti di capacità finanziaria

Avere un fatturato annuo almeno pari al valore dell'appalto il cui importo presunto è di € 122.950,00.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di un estratto del bilancio in originale, o copia autentica attestante gli importi riferiti alle ultime tre annualità (2015, 2016 e 2017) ammonta a ad euro 368.850,00 (122.950,00 X 3).

9) SOPRALLUOGO

E' obbligatorio, per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo nelle aree e nei locali dove sarà eseguito il servizio oggetto dell'appalto. Il sopralluogo deve essere effettuato prima della formulazione dell'offerta, dovrà essere presa visione delle strutture, degli impianti e delle dotazioni esistenti verificando entità, tipologia e modalità di funzionamento di tutte le attrezzature di tipo fisso o mobile e degli impianti. Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento da fissare con l'incaricato preposto, telefonando al numero 049 99.98.540 e al numero 049 9998545, ovvero scrivendo una mail a: lavori.pubblic01@comune.teolo.pd.it oppure cultura@comune.teolo.pd.it.

L'incaricato rilascerà apposita attestazione, che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da loro incaricato munito di delega. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo. Si precisa che l'incaricato di un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese. La richiesta di appuntamento dovrà pervenire secondo le modalità sopra descritte almeno 5 giorni prima della data di scadenza del presente bando.

10) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Si procederà all'aggiudicazione in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e seguenti del Dlvo 50/2016, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del medesimo Decreto Legislativo e secondo i seguenti criteri contenuti nell'**Allegato B)**.

L'offerta presentata è vincolante per 180 giorni.

11) MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche contrattuali, a seguito di autorizzazione da parte del RUP, sono previste esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 175 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare possono essere previsti servizi supplementari previsti dal Codice dei Contratti, pur sempre nel rispetto delle condizioni previste dal codice stesso e dall'articolo sopra citato.

12) GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. A norma della presente garanzia verrà applicato quanto contenuto nell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.

13) GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

A norma della presente garanzia verrà applicato quanto contenuto nell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

14) RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto e risponde degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

Il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) avente un massimale di euro 2.500.000

Il concessionario dovrà altresì stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni a favore dei minori partecipanti ai Centri Ricreativi estivi.

La stipula del contratto di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo esso il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale di Teolo prima della stipula della concessione, come pure copia dei rinnovi annuali che dovranno essere trasmessi entro la data di scadenza.

15) OSSERVANZA DELLE MORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, con assunzione dei relativi oneri, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque si impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in

Allegato A

conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. In particolare il Concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 (nel caso di manifestazioni sportive), ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (nel caso di altre attività). Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto.

Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs.81/2008 e s.m.i. ed in particolare di:

- 1) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- 2) aver designato gli addetti al primo soccorso e all'antincendio e di averli adeguatamente formati.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.lvo 50/2016.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

16) DUVRI

La Ditta Appaltatrice dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate e specificate nel DUVRI, Allegato A.1 al presente Capitolato d'Appalto.

Sarà cura del concessionario integrare il D.U.V.R.I. secondo le proprie necessità al fine di garantire la massima sicurezza.

17) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per l'utilizzo degli impianti sportivi elencati all'art. 1 è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel territorio di Teolo che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle Federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione secondo il seguente criterio:

- a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
- b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
- c) allenamenti;
- d) attività amatoriali.

Dovrà inoltre essere consentito il libero accesso a tutti i gruppi locali che ne facciano richiesta scritta al Concessionario, compatibilmente con la disponibilità degli impianti.

Gruppi di non residenti possono svolgere attività, compatibilmente con la disponibilità di calendario, una volta soddisfatta la domanda locale.

Il Concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l'accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.

Il Concessionario concorda con coloro che richiedono l'uso degli impianti i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20:00 dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali.

Si precisa che, ai fini del servizio oggetto del presente Capitolato, con la locuzione "locali" si intendono le associazioni, i gruppi e società sportive che abbiano sede legale ed operativa nel Comune di Teolo o che svolgano attività sportiva con squadre composte prevalentemente (almeno il 50%) da residenti nel Comune di Teolo, con precisazione che, per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla singola squadra che utilizza la struttura e non al complesso degli iscritti all'associazione o società sportiva.

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe determinate dal Comune di Teolo con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24/02/2012 (Allegato E)

Le tariffe, come determinate dal Comune di Teolo, saranno applicate e riscosse direttamente dal Concessionario, come meglio specificato al successivo art. 20.

Il concessionario si obbliga ad attrezzare gli spazi in modo da consentire l'esercizio di diverse discipline sportive.

18) CALENDARIO D'USO

Il calendario d'uso delle strutture per le attività sportive promosse dal Concessionario e dalle Associazioni, Società e privati che ne faranno richiesta, dovrà essere predisposto entro il 30 settembre di ogni anno e trasmesso entro tale data al Comune per conoscenza.

Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l'inserimento per i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di Teolo.

19) UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla voltura ed al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua e depurazione, metano per riscaldamento, con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro 2 (due) mesi dalla firma del contratto di concessione. Nelle more della voltura dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della voltura al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale – LLPP.

20) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Concessionario.

Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e degli spazi aperti si intendono le seguenti mansioni :

- pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario;
- riparazioni a pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
- sostituzione lampadine rotte o bruciate nel complesso in muratura comprendente spogliatoi, magazzini, sala adibita ad attività ricreative, ufficio e struttura geodetica, Palazzetto dello Sport;
- riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
- tinteggiature interne;
- il concessionario avrà altresì l'obbligo di affidare la gestione e conduzione delle centrali termiche a ditta specializzata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Ogni sei mesi il concessionario provvederà a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP, copia delle verifiche annotate sul libretto di centrale. Il concessionario provvederà altresì a fornire adeguata assistenza tecnica per verifiche da parte di organismi di controllo quali ARPAV – ISPEL ecc.;
- provvedere alla revisione periodica degli estintori / manichette e di tutti i dispositivi di sicurezza;
- esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi e circondanti la struttura geodetica. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
- taglio erba nei campi di calci e nelle zone circostanti;
- normale concimazione ed eventuali diserbi per erbe infestanti, rullatura, arieggiatura, irrigazione etc, dei campi di calcio;
- segnatura dei campi di calcio;
- riparazione strappi e buchi nella struttura geodetica a seguito di regolare consengna;
- potatura degli alberi e delle siepi all'interno dell'area oggetto dell'accordo ad ivi comprese le essenze arboree soggette a vincolo la cui manutenzione e potatura dovrà avvenire a seguito di richiesta dei dovuti permessi (Soprintendenza, Forestale).

I campi da calcio dovranno essere mantenuti attraverso uno specifico programma che preveda: diserbi selettivi, concimazione, risemine periodiche, arieggiatura dei campi da gioco, aggiunta di terreno e quant'altro necessario per la corretta manutenzione dei campi.

Sono a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

Il Concessionario dovrà tenere l'impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l'efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento / raffrescamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all'Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.

Eventuali manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell'impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l'obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d'Ufficio e detraerà la relativa spesa dal contributo annuo o dal contributo di più anni qualora la spesa risultasse superiore, salva la facoltà del Comune stesso di procedere alla risoluzione della convenzione ed il diritto al risarcimento dei danni.

21) ONERIA A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito indicate:

- riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne / esterne;
- manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione presenti;
- sostituzione dei sostegni agli impianti di illuminazione esterna;
- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti (sono escluse le recinzioni che delimitano i campi interni);
- opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti e tinteggiature esterne;
- cambio infissi quali finestre e porte in condizioni di pericolo, dovuti all'ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
- messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità alle disposizioni vigenti.

E' onere del concessionario segnalare al comune gli interventi urgenti di manutenzione da porre in essere.

22) TARIFFE

Al Concessionario spettano i seguenti introiti:

- le entrate derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli utenti che ne fanno richiesta;
- le entrate derivanti dall'utilizzo dei locali concessi in disponibilità dall'Amministrazione Comunale;
- le entrate derivanti da iscrizioni a tornei o altre iniziative organizzate dal concessionario, anche in collaborazione con il Comune di Teolo;
- tariffe derivanti dai centri estivi.

Tariffe agevolate sono applicabili esclusivamente per l'attività sportiva di base destinata ai minori e quella per gli anziani promossa dai servizi sociali; ulteriori casi dovranno essere espressamente autorizzati con provvedimento rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Similmente avranno titolo all'uso degli impianti a tariffa agevolata le attività svolte dal Comune direttamente a favore dei portatori di handicap e degli anziani compatibilmente con l'attività ufficiale del concessionario.

Il Concessionario con l'assunzione della gestione degli impianti accetta le tariffe in vigore determinate annualmente dal Comune di Teolo con deliberazione di Giunta Comunale.

Il Concessionario dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione, di cui al successivo art. 30.

Entro il 31/12 di ogni anno di gestione, il Concessionario dovrà verificare la congruenza degli introiti con il piano di gestione e trasmetterne l'esito al Comune di Teolo entro il 31/01, Ufficio Sport, dell'anno successivo con l'eventuale proposta di adeguamento delle tariffe.

Nel caso non pervenisse alcuna proposta entro il termine perentorio si riterrà congruo il piano di gestione in essere e le relative tariffe rimarranno valide anche per la stagione successiva.

Le tariffe per l'uso di tutte le strutture saranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, avendo riguardo a che gli introiti dalle tariffe in aggiunta al contributo comunale e ad eventuali altri introiti del Concessionario devono tendere al pareggio di bilancio.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

Il Concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

23) CAUZIONE

E' facoltà, altresì, del Concessionario prevedere depositi cauzionali da parte degli utenti in relazione all'entità d'uso delle strutture da parte dei singoli soggetti. Gli importi dei depositi devono essere approvati dall'Amministrazione

Comunale. La gestione delle cauzioni verrà effettuata dal Concessionario che sarà obbligato a tenere un registro delle cauzioni contenente l'elenco degli importi riscossi e l'indicazione di quelli restituiti o incamerati.

24) FINALITA' SOCIALI

Il concessionario metterà a disposizione del Comune di Teolo a titolo gratuito il campo "G. E. Lugli" e spogliatoi in occasione del Torneo di calcio giovanile organizzato dal Comune di Teolo. Il Comune, inoltre, si riserva la disponibilità gratuita degli impianti per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di almeno 15 giorni) nella ragione di massimo 150 ore annue, in giorni feriali e festivi, sempre che tale uso sia compatibile con l'attività ufficiale del concessionario. Il Concessionario, ad ogni richiesta d'uso gratuito degli impianti da parte del Comune, dovrà rispondere per iscritto indicando il numero delle ore residue da utilizzare.

25) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELLE SCUOLE

Le Scuole dell'Istituto Comprensivo di Teolo dovranno avere a disposizione gli impianti per le ore di educazione fisica previste nel normale orario scolastico e le stesse garantiranno la custodia per tutto il tempo di svolgimento delle loro attività, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni.

L'utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte delle scuole è previsto per un numero di circa 400 ore annue che dovranno essere pianificate a inizio stagione.

Eventuali scostamenti del numero di ore utilizzate non saranno soggetti a conguaglio economico, sia per difetto che per eccesso da parte del Comune di Teolo.

L'utilizzo del Palazzetto da parte di Associazioni Sportive, culturali ecc... finalizzate ad attività culturali, sociali e ricreative sarà concordato con il Concessionario al quale spetterà la tariffa oraria nella misura stabilita annualmente dalla G.C. previa intesa con il concessionario.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare gli impianti per le necessità del caso (vedi Piano Comunale di Protezione Civile)

26) SALA RIUNIONI

I locali fruibili come luogo di incontro e di socializzazione (sala riunioni del locale servizi del campo Lugli, potranno essere usati a titolo gratuito dall'Amministrazione comunale per incontri ed eventi gestiti direttamente, compatibilmente con lo svolgimento delle attività sociali del concessionario. Altri usi, con particolare riferimento allo svolgimento di attività e iniziative destinate alla terza età, saranno concordati di volta in volta, compatibilmente con le attività del Concessionario.

27) ORARIO DI APERTURA.

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti e comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture.

In ossequio alla legge 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "*determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

28) SEDE LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà tenere la propria sede legale presso l'impianto sportivo oggetto del presente Capitolato.

29) CONTROLLI COMUNALI

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente Capitolato che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente Convenzione.

Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Sport, ciascuno per quanto di competenza, presenteranno una volta all'anno alla Giunta Comunale una relazione sullo stato della struttura data in concessione.

30) AREE ESTERNE

Il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le Associazioni e Gruppi Sportivi, può organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative o di spettacolo anche nelle aree esterne, in particolare durante il periodo estivo. L'organizzazione di eventi è subordinata all'acquisizione di permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

31) MIGLIORIE E TRASFORMAZIONI

Il concessionario non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti sportivi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l'acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti. Per eventuali migliorie, realizzate a cura e spese del Concessionario, il Comune all'atto dell'eventuale autorizzazione potrà stabilire un rimborso o una compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di rimborso. Nulla sarà dovuto dal Comune per eventuali migliorie apportate e non autorizzate.

32) RENDICONTAZIONE

Il concessionario, è tenuto a presentare all'Ufficio Sport del Comune di Teolo una relazione illustrativa contenente il rendiconto della gestione sportiva dell'esercizio coincidente con l'anno solare precedente (affluenza, ore di gioco, attività, etc.) indicante i risultati ottenuti e gli eventuali suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché il rendiconto economico (entrate e uscite derivanti dalle gestioni di cui sopra attestate da pezze giustificative) ed eventuali proposte di modifica delle tariffe in vigore. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'esercizio precedente.

33) STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico-amministrativo.

Le spese di registrazione e bollo sono a carico del concessionario.

34) SUBAPPALTO

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del Codice degli Appalti, alla presente concessione in materia di subappalto verrà applicato l'articolo 174 del D.Lgs. 50/2016.

35) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al rapporto concessorio se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria e il competente Foro è quello di Padova.

36) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 108 comma 1 del D.lvo 50/2016 è prevista la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art 106;
- con riferimento alle modifiche in caso di servizi supplementari o a seguito di eventi imprevisi qualora venga superata la soglia del 50% del valore originario del contratto;
- in caso di modifiche non sostanziali che superino l'importo del 15% stabilito dal presente capitolato;
- in caso di modifiche, anche sostanziali ma che non mutino la natura generale del contratto, qualora vengano superate le soglie comunitarie ed il 10% del valore originario dell'appalto;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art 80 comma 1 del medesimo Decreto, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi successivi che costituiscono risoluzione di diritto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'articolo 258 TFUE.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ai sensi dell' art. 108 comma 2 del Dlvo 50/2016 le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 il contratto è risolto di diritto con effetto immediato.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- -cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- -per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- -per gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative , regolamentari in materia di lavoro sia per per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene;
- -nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti del servizio;
- - nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art 1453 del codice civile.

Il Responsabile del Procedimento quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'Amministrazione avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Il responsabile unico del procedimento comunica all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto:

- l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato dalle penali e della spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi;
- incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

L'aggiudicatario riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

37) RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione Comunale.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

38) PENALITA'

Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà stabilita a carico del Concessionario una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste trattenendone l'importo dalla rata da corrispondere.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti;
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali;
- irregolarità nella affissione delle tariffe;
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe.

39) GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PRESSO IL PUNTO RISTORO

Sono a carico del Concessionario la fornitura dei sacchetti per la raccolta della frazione secca, della plastica, della carta e della frazione umida. E' obbligo dell'appaltatore svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati fuori dallo stabile secondo il calendario asporto rifiuti adottato dal Comune di Teolo.

40) ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

Tutte le attività che verranno svolte per adempiere ai servizi richiesti dal presente Capitolato devono essere esercitate ponendo particolare attenzione agli impatti che esse possono avere sugli aspetti ambientali come: consumo di materiali, consumi energetici, produzione di rifiuti, e gli impatti sull'ambiente acquatico, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi dell'acqua ed energetici in generale.

Si precisa che ogni attività del concessionario deve considerare che il Comune di Teolo è registrato EMAS.

Questa particolare attenzione alla valenza ambientale deve essere posta sia per gli interventi eseguiti all'interno del territorio comunale ma anche al di fuori dello stesso, in relazione ad esempio allo smaltimento eventuale di materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni ecc.

Aspetti fondamentali per il rispetto dell'ambiente sono:

- l'utilizzo di prodotti che rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di un'etichettatura ambientale di tipo 1 (es. Ecolabel Europeo, Blazer Engel, Nordic Swan);
- l'utilizzo di apparecchiature ad elevata efficienza energetica e/o che abbiano ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di tipo 1 (es. . Ecolabel Europeo, Blazer Engel, Nordic Swan);
- l'utilizzo di materiali che non sia usa e getta.

41) ELENCO ALLEGATI

- Allegato A: il presente Capitolato d'Appalto;

Allegato A

- Allegato A.1 D.U.V.R.;I
- Allegato B: Criteri di valutazione delle offerte;
- Allegato C: Quadro economico e PEF (Piano Economico Finanziario);
- Allegato D Tariffe vigenti Centri Ricreativi;
- Allegato E Tariffe vigenti Impianti Sportivi;

Teolo, 24/10/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Domenico Grassetto